



Città di Marsala

Medaglia d'oro al valore Civile

Settore Territorio e Ambiente

Sede C.da Amabilina

91025 Marsala (TP) – Sicilia – Italy

ORDINANZA SINDACALE n°408 del 11/11/2013

Il Sindaco

visto

l'art. 6 del decreto-legge 23 maggio 2008, n.92, recante "Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica", convertito, con modificazioni, in legge 24 luglio 2008, n. 125, recante attribuzioni del Sindaco nelle funzioni di competenza statale, in particolare, il comma 1 che disciplina i compiti del Sindaco in materia di ordine e sicurezza pubblica e il comma 4 che prevede il potere del Sindaco di adottare provvedimenti anche contingibili ed urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;

premesso

- che è sempre più frequente, nell'ambito del territorio Comunale, l'uso di prodotti fitosanitari, in particolare diserbanti;
- che dall'uso su vasta scala ed in quantitativi non adeguati i tali sostanze può derivare pregiudizio per la salute pubblica, nonché per la fauna e per la flora;
- che i fitofarmaci classificati **molto tossici**, **tossici**, **nocivi** ed **irritanti**, dal Decreto Legislativo 17 marzo 1955, n. 194 e successive modifiche ed integrazioni, avendo una lunga persistenza chimica e possedendo proprietà notevolmente tossiche, possono contaminare le acque delle numerose sorgive che alimentano gli acquedotti pubblici e privati;
- che i fitofarmaci classificati **irritanti**, dal Decreto Legislativo 17 marzo 1955, n. 194 e s.m.i. (contrassegnati dalla lettera Xi e Croce di S.Andrea), se non appropriatamente impiegati possono risultare pericolosi;

considerato

- che a tutela della pubblica e privata incolumità appare necessario regolamentare l'uso di fitofarmaci appartenenti alle classi tossicologiche **molto tossici** (contrassegnati dalla lettera T+ e con l'immagine del teschio), **tossici** (contrassegnati dalla lettera T e con l'immagine del teschio), **nocivi**

(contrassegnati dalla lettera Xn e con la Croce di S.Andrea) ed **irritanti** (contrassegnati dalla lettera Xi e con la Croce di S.Andrea);

- che particolari prescrizioni vanno disposte con riferimento ai terreni confinanti, o quelli circostanti sorgive, pozzi, case d'abitazione o strade pubbliche o d'uso pubblico;

RITENUTO che occorre intervenire con urgenza per evitare il verificarsi di pregiudizi imminenti ed irreparabili;

VISTA la vigente normativa in materia;

ORDINA

1. Chiunque intenda impiegare in agricoltura, nell'ambito del territorio Comunale, prodotti chimici appartenenti a quelli classificati come **molto tossici** (contrassegnati dalla lettera T+ e con l'immagine del teschio), **tossici** (contrassegnati dalla lettera T e con l'immagine del teschio), **nocivi** (contrassegnati dalla lettera Xn e con la Croce di S.Andrea) ed **irritanti** (contrassegnati dalla lettera Xi e con la Croce di S.Andrea), di cui al Decreto Legislativo 17 marzo 1955, n. 194 e successive modifiche ed integrazioni, deve darne comunicazione al Comune e all'Ufficiale Sanitario almeno cinque giorni prima di quello previsto per l'impiego, segnalando il tipo di prodotto, i relativi componenti chimici, le previste modalità d'impiego, la quantità di prodotto e l'estensione di terreno oggetto del trattamento, nonché la presenza di sorgive di uso pubblico nell'ambito del fondo stesso e nelle immediate vicinanze entro un raggio di mt. 200.
2. I conduttori ed altri interessati all'azienda, qualora facciano uso dei diserbanti, devono obbligatoriamente possedere un registro speciale dei rifiuti pericolosi;
3. Nel rispetto della normativa vigente, le miscele dei prodotti fitosanitari devono essere preparate unicamente presso l'azienda agricola, all'aperto o in locali ben ventilati. Nella preparazione delle miscele per i trattamenti fitosanitari è fatto divieto di utilizzare l'acqua dell'acquedotto potabile, delle fontane pubbliche e devono essere attuate tutte le cautele per evitare la contaminazione di qualsiasi corpo idrico.
Le fonti idriche, presso i pozzi artesiani, devono essere utilizzati esclusivamente per il riempimento dell'atomizzatore con acqua. E' fatto divieto assoluto di procedere alla miscelazione dei formulati commerciali nei pressi dei pozzi artesiani al fine di evitare travasi o dispersioni di residui dalle botti.
Si raccomanda di calcolare preventivamente la quantità di miscela da somministrare in funzione dell'estensione della coltura, del tipo di impianto e dello stadio vegetativo in modo da evitare miscela residua.
Il livello di riempimento dell'attrezzatura utilizzata deve essere effettuato in modo che la miscela, specie durante le salite e nei sobbalzi, non tracimi e il bocchettone di carico deve essere munito di apposito coperchio di tenuta.
E' fatto obbligo di preparare i prodotti fitosanitari nel rispetto della pubblica incolumità e della proprietà pubblica e privata, attenendosi scrupolosamente alle indicazioni espresse sull'etichetta dei prodotti e rispettando i dosaggi prescritti.
E' fatto obbligo a tutti gl'operatori agricoli, sul territorio comunale, di preparare la miscela ed eseguire i trattamenti indossando i dispositivi di protezione individuale (DPI): stivali impermeabili, tuta impermeabile,

guanti impermeabili e maschera intero facciale o maschera dotata di occhiali protettivi. Si raccomandano filtri adeguati (A2P2) e si raccomanda di sostituire i filtri se scaduti e/o esausti.

4. Il Comune si riserva il controllo e la sussistenza dei presupposti perché il prodotto venga impiegato senza che ne derivi pericolo per la pubblica incolumità e per l'equilibrio ecologico del territorio e in diverse ipotesi, a secondo delle circostanze, emette provvedimento con cui vieta l'utilizzazione del prodotto e detta prescrizioni e particolari modalità d'impiego dello stesso.
5. Non possono essere effettuati trattamenti fitosanitari nelle ore più calde e ventilate. In presenza di vento non si devono effettuare trattamenti e, qualora il vento sopraggiunga improvvisamente, il trattamento va sospeso. Non possono essere effettuati trattamenti mentre piove o è prevista pioggia nelle ore immediatamente successive allo stesso trattamento.
6. Subito dopo il trattamento, per la presenza di polveri sospese e per la possibile evaporazione di sostanze attive, l'operatore deve allontanarsi dai campi trattati. E' fatto obbligo a tutti gl'operatori agricoli di entrare nei lotti aziendali trattati, prima della scadenza del tempo di rientro, indossando i dispositivi di protezione individuale (DPI).
L'operatore è anche obbligato ad apporre un numero sufficiente di cartelli, visibili da ogni punto di possibile accesso al campo trattato, che informino dell'avvenuta esecuzione del trattamento.
7. **E' in ogni caso vietato l'uso di fitofarmaci, in particolare diserbanti, in un raggio di mt. 200 da pozzi e sorgive che alimentano gli acquedotti Comunali e sorgive di uso pubblico; mt. 100 da pozzi e sorgive private; mt. 50,00 da nuclei e case abitate anche se sparse o isolate; mt. 30,00 dal margine delle strade pubbliche o di uso pubblico; precisando che questa ordinanza, viene estesa a tutte le coltivazioni.**

FISSA

Le seguenti disposizioni:

1. Manutenzione delle attrezzature

E' vietato effettuare operazioni di lavaggio di recipienti, atomizzatori, carri botte, e quant'altro, in prossimità di pozzi, di fontane, di fossi e nelle aree di rispetto delle opere di presa degli acquedotti.

Gli atomizzatori e/o nebulizzatori impiegati per eseguire i trattamenti fitosanitari, su tutto il territorio comunale, devono essere sottoposti ad una verifica di taratura almeno ogni 5 anni. Inoltre si raccomanda di verificare, ogni volta che si esegue un trattamento, gli alberi cardanici e le loro protezioni e tutti gli organi di movimento. E' obbligatorio apporre la protezione alla ventola di distribuzione.

I dispositivi "**caricabotte**" debbono essere utilizzati esclusivamente per il riempimento dell'atomizzatore con acqua. E' vietata la pulizia degli attrezzi e delle macchine con tali dispositivi.

2. Norme di comportamento

Le miscele residue e i contenitori vuoti (scatole, barattoli, bidoni, sacchetti, ecc.) venuti a contatto con i prodotti fitosanitari, devono essere smaltiti nel rispetto delle disposizioni vigenti per i rifiuti speciali e quindi non devono essere abbandonati sul territorio o eliminati assieme ai rifiuti urbani.

E' fatto severo divieto a tutti gli operatori agricoli, sul territorio comunale, di incendiare i contenitori dei prodotti fitosanitari, di qualsiasi natura.

È fatto divieto di versare lungo le strade statali, provinciali, comunali e vicinali, le miscele residue e le acque di lavaggio degli automezzi, degli atomizzatori e dei carri botte. Queste devono essere smaltite nel rispetto delle norme vigenti.

E' fatto obbligo a tutti gli operatori agricoli, sul territorio comunale, di aver cura di non autorizzare la raccolta delle produzioni se non è scaduta la data di carenza.

E' fatto divieto di commercializzare o raccogliere prodotti ortofrutticoli, per alimentazione umana ed animale, con valori di RMA (Residuo Massimo Ammesso) superiori a quelli consentiti ed autorizzati per ciascun principio attivo impiegato su ogni coltura.

E' fatto divieto di commercializzare o raccogliere prodotti ortofrutticoli, per alimentazione umana ed animale, trattati con principi attivi non autorizzati all'impiego su colture diverse da quelle indicate in etichetta ministeriale.

E' fatto divieto di commercializzare o raccogliere prodotti ortofrutticoli, per alimentazione umana ed animale, trattati con principi attivi non autorizzati all'impiego dal Ministero della salute.

E' fatto obbligo a tutti gli operatori agricoli, sul territorio comunale, di non eseguire trattamenti fitosanitari in presenza di operai al lavoro nella stessa piantagione in fase di trattamento.

3. Controlli

In presenza di pericolo di danno o di danno effettivo a persone, animali o cose a causa di comportamenti scorretti e trasgressivi di quanto sopra disposto, chiunque potrà rivolgere denuncia alla Polizia Municipale e al Servizio di Igiene Pubblica dell'A.S.P. di Marsala, la quale è incaricata di controllare l'osservanza delle presenti disposizioni.

AVVISA

- che il mancato rispetto degli obblighi impartiti dalla presente ordinanza comporterà a carico dei trasgressori, fatti salvi i casi previsti dal codice penale, dalle norme in materia ambientale e dalle leggi speciali, l'applicazione delle sanzioni amministrative del pagamento della somma di €. 500,00 (diconsi cinquecento euro), ai sensi e per gli effetti dell' articolo 7 bis del D.lvo 267/2000, per ogni violazione.
- che per l'accertamento delle violazioni di che trattasi, per la contestazione delle medesime, per la notificazione dei relativi verbali e per la riscossione delle somme dovute, si applicano le disposizioni di cui alla L. 689 del 24/ 11/1981 e successive modificazioni ed integrazioni.

DISPONE

- a. l'immediata esecutività del presente provvedimento
- b. che la presente ordinanza venga pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di Marsala per trenta giorni;
- c. la pubblicazione della presente ordinanza sindacale sul sito internet del Comune di Marsala;
- d. la trasmissione del presente provvedimento- per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza a:
 - alla Prefettura di Trapani;
 - all' Azienda Sanitaria Provinciale n. 9;
 - alla Provincia di Trapani;
 - all'Arpa di Trapani;
 - alla Stazione dei Carabinieri di Marsala;
 - alla Polizia Municipale del Comune di Marsala.

I contravventori saranno perseguiti a norma di legge.

La Polizia Municipale e gli Organi della Forza Pubblica sono incaricati di curare l'osservanza della presente ordinanza.

Contro la presente Ordinanza è ammesso, nel termine di 60 giorni dalla notifica, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Palermo (Legge 6 Dicembre 1971, n. 1034), oppure in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni della suddetta pubblicazione (D.P.R. 24 Novembre 1971, n. 1199).

Il Sindaco
